

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N° 112/2025

sul ricorso iscritto al n. **69128** del registro di segreteria, depositato in data 5 marzo 2023 dall'**INPS** – **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana G. Norrito (CF.NRRTNG70H55F061Y,Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it fax 0917798749) e Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 GENNAIO 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5

Contro Ministero della Difesa -Marina Militare- con sede in 00187 Roma Palazzo Baracchini Via XX Settembre 8

contro

il **Ministero della Difesa -Marina Militare- Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva** in persona del Ministro *pro tempore*, (pec: previmil@previmil.difesa.it; previmil@postacert.difesa.it) rappresentato dal

funzionario dottoressa Sabrina Morello (C.F. MRLSRN79C63H501M), su delega del direttore generale Antonella Isola;

Udite le parti nella pubblica udienza del 10 aprile 2025, come da verbale;

Ritenuto in

FATTO

1. L'INPS ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere, *ex* art. 8 del d.P.R. n.538/1986 la restituzione, da parte della Ministero della Difesa delle somme corrispondenti ai maggiori ratei indebitamente erogati in favore del signor M.S. e dichiarati irrepetibili con sentenza la sentenza di questa Sezione n. 559/2017.

2. Nel ricorso introduttivo, l'ente previdenziale ricostruiva la vicenda nei termini di seguito esposti.

Il signor M., *ex* sottoufficiale della Marina Militare Italiana, veniva congedato e collocato in riserva in data 31 dicembre 1996, iniziando a fruire del trattamento pensionistico provvisorio liquidato dall'amministrazione di appartenenza con decreto n. AL/1/1948 del 30 gennaio 1997, per un importo pari a lire 2.927.965 (corrispondenti ad euro 1.512,16), a carico della stessa dal 31 dicembre 1996 fino al 30 luglio 1997.

In seguito, l'ente previdenziale interveniva quale ordinatore secondario di spesa adeguandosi al richiamato decreto n. AL/1/1948 del 30 gennaio 1997.

Il Ministero della Difesa, successivamente, adottava il decreto n. 141/1/M, datato 26 febbraio 2014, con cui concedeva all'*ex* sottoufficiale la pensione definitiva e, in data 29 luglio 2014, comunicava all'ente previdenziale gli importi corrisposti nel periodo della propria gestione della posizione pensionistica.

L’INPS, in data 14 ottobre 2014, procedendo al conguaglio tra il trattamento provvisorio e quello definitivo, accertava un indebito pari ad euro 14.898,83.

L’iniziativa volta al recupero dei maggiori ratei non dovuti non sortiva buon esito, dal momento che questa Sezione, prima, con l’ordinanza n. 135/2015, accoglieva l’istanza cautelare avanzata dal pensionato e, in seguito, pronunciandosi con la sentenza n. 559/2017, dichiarava irripetibili le somme indebitamente corrisposte pari ad euro 14.898,83, condannando l’INPS alla restituzione degli importi già recuperati solo per la sorte capitale e al netto delle ritenute fiscali.

In data 11 dicembre 2018, l’INPS diffidava il Ministero della Difesa alla restituzione della somma indebitamente erogata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ricevendo, in data 14 gennaio 2019, un riscontro negativo; ulteriori diffide del 9 giugno 2021 e del 20 ottobre 2022 cadevano nel vuoto.

L’INPS, quindi, istaurava il presente giudizio e - dopo aver evidenziando la sussistenza della giurisdizione contabile, illustrato la struttura dell’azione di rivalsa di cui all’art. 8 del d.P.R. 8 agosto 1986, n.538 ed affermato il proprio interesse agire – chiedeva che il Ministero fosse condannato a rifonderlo della somma di euro 14.898,83, previo accertamento dell’erronea quantificazione del trattamento provvisorio dallo stesso liquidato.

2. Il Ministero si costituiva in data 27 giugno 2023 proponendo le seguenti difese.

La amministrazione convenuta, in primo luogo, opponeva la violazione del giudicato contenuto nella sentenza n. 559/2017, che non aveva disposto alcunché in ordine ad una propria presunta responsabilità o al diritto di

rivalsa dell'INPS; in secondo luogo, affermava l'erroneità dei conteggi dell'INPS e, infine, contestava l'inclusione nella domanda avversaria dei ratei erogati nel periodo in cui la pensione provvisoria era stata erogata dall'ente di appartenenza.

Il Ministero concludeva chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile ovvero rigettato in quanto infondato.

3. In esito all'udienza del 22 dicembre 2023, il G.U. concedeva all'INPS un termine a difesa per replicare alle argomentazioni avversarie.

4. L'INPS, quindi, con note del 28 marzo 2023, formulava le seguenti repliche.

In primo luogo, osserva che non si era formato alcun giudicato sul proprio diritto di rivalsa, trattandosi di questione estranea alla decisone sul giudizio reso sul ricorso proposto dal pensionato.

In secondo luogo, in ordine alla presunta inesattezza dei conteggi, rilevava che la pensione provvisoria era stata messa in pagamento nella misura comunicata con foglio 4062 del 1° aprile 1997 e confermata da Maricommi Augusta la nota con n.8664 del 1° luglio 1997 (che produceva), rappresentando che controparte si era sottratta ad un confronto sulle somme da restituire.

5. Su invito del G.U., espresso in esito all'udienza 21 giugno 2024, il Ministero, in data 1° ottobre 2024, trasmetteva una memoria con cui ribadiva di aver sopportato l'onere del trattamento in oggetto nell'arco temporale compreso tra il 31 dicembre 1996 ed il 30 giugno 1997, con conseguente infondatezza, *pro parte*, della pretesa avversaria.

L'ente convenuto, inoltre, precisava che - in virtù dell'articolo 4 del decreto

legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e dell'articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, attuati con le note n. 107470 del 27 gennaio 1999 e n. 81393 del 16 novembre 2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – le pensioni del personale militare erano a carico delle Direzioni Provinciali del Tesoro sino a tutto il 31 dicembre 1998.

Rilevava, inoltre, che dall'eventuale calcolo dalla somma da rifondere avrebbero dovuti essere esclusi gli importi erogati dopo la trasmissione all'INPS del decreto n. 141/M del 26 febbraio 2014, avvenuta in pari data e ribadiva, infine, i dubbi sull'esattezza dei conteggi di parte avversaria.

8. In data 21 ottobre 2024, l'INPS depositava una relazione riguardante le modalità di applicazione del trattamento definitivo di quiescenza e il prospetto degli acconti corrisposti dall'amministrazione di appartenenza dal congedo fino alla data del 30 luglio 1997.

9. All'udienza del 25 ottobre 2024, il G.U. concedeva al Ministero della difesa un ulteriore termine per esaminare la documentazione depositata dall'INPS in *limine litis*.

10. Nelle date del 7 e dell'8 gennaio 2025 il Ministero inviava un ulteriore memoria difensiva e depositava il foglio n. 1948 di Maristaeli Catania del 30 gennaio 1997 con il quale era già stato a suo tempo determinato e reso noto all'ordinatore secondario di spesa l'ammontare del trattamento pensionistico provvisorio del M.

All'udienza del 10 aprile 2025, l'avvocato Norrito, per l'INPS, ribadiva le precedenti difese, riportandosi, in particolare alle note autorizzate del 27

marzo 2024.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, va affermata la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda concernente la richiesta di refusione dell'indebito pensionistico avanzata dall'INPS ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538, nei confronti del Ministero della Difesa. in relazione all'erronea liquidazione del trattamento provvisorio di quiescenza in favore del signor M. per un importo pari ad euro 14.898,83.

Al riguardo, per esigenza di sinteticità, si rinvia, ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione allegate al codice della giustizia contabile, alle ampie argomentazioni sviluppate nella sentenza di questa Sezione n. 173/2024.

2. In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di giudicato proposta dal Ministero della Difesa, poiché la pronuncia di questa Sezione n. 559/2017 si è limitata ad affermare l'irripetibilità dell'indebito nei confronti del pensionato e non contiene, invece, alcuna statuizione sulla pretesa azionata dall'Inps solo nella presente sede e non in quella occasione.

Il Ministero, fra l'altro, era stato chiamato in causa e pertanto era stato messo in condizione di contraddire sul ricorso proposto dal pensionato e di impugnare la decisione che lo accoglieva.

3. Ciò premesso, si passa ad esaminare il merito della domanda proposta dall'INPS, meritevole di parziale accoglimento secondo quanto di seguito specificato.

3.1. L'indebito del quale è stata accertata l'irripetibilità, scaturito dal conguaglio fra la pensione provvisoria e quella definitivamente determinata

con il D.M. 141/1/M del 26 febbraio 2014, è maturato nel periodo fra il 31 dicembre 1996 e il 30 novembre 2014.

La causa dell'erogazione dei maggiori ratei non dovuti va ricercata nell'errata determinazione del trattamento provvisorio e nella conseguente inesatta comunicazione rivolta dall'amministrazione datrice di lavoro: l'azione promossa dall'INPS ai sensi dell'art. 8 comma 2, del d.P.R. n. 538/1986 è dunque fondata.

3.2. La domanda di rivalsa, tuttavia, non può essere accolta per l'intero importo, dovendosi espungere dalla condanna le somme di seguito indicate.

3.2.1. In primo luogo, dall'importo che il Ministero dovrà restituire all'INPS vanno detratti ratei del trattamento provvisorio erogati nel periodo dal 31 dicembre 1996 al 30 giugno 1997, poiché, in questo arco temporale il relativo onere economico è stato sopportato dall'amministrazione di appartenenza e non dall'ente previdenziale.

3.2.2. Allo stesso modo, vanno sottratti i maggiori ratei erogati dopo la comunicazione dell'esatto importo da mettere in pagamento, calcolato all'atto della determinazione del trattamento definitivo liquidato con il decreto n. 141/1/M, datato 26 febbraio 2014, inviato in pari data all'ordinatore secondario di spesa, in grado, da quel momento, di ridurre i ratei mensili del trattamento erogato entro i limiti dell'importo effettivamente dovuto (*cfr*. la sentenza di questa Sezione n. 25/2024 e la pronuncia della locale Sezione d'Appello n.29/A/2021).

4. Si precisa, infine, che le difese del Ministero colgono nel segno solo in riferimento ai due segmenti temporali sopra indicati, mentre, per il resto, non dimostrano né una minore entità dell'indebito né inducono ad escludere la

riconducibilità dei pagamenti non dovuti all'erronea liquidazione del trattamento provvisorio.

5. In definitiva, la domanda può essere accolta nei limiti sopra indicati.

Il Ministero della difesa, pertanto, dovrà rifondere l'Inps dei ratei erogati dopo 30 giugno 1997 e fino al 26 febbraio 2014, maggiorati degli interessi legali, calcolati dalla data del pagamento fino alla pubblicazione della sentenza.

Sulla somma complessivamente quantificata alla data di pubblicazione della sentenza saranno quindi dovuti gli interessi legali sino al soddisfo.

6. In ragione della reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione;

- compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.

Il Giudice

Adriana Parlato

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 10 aprile 2025

Pubblicata il 14 aprile 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)